

Oggetto

Signori Deputati

Relazione sul progetto di legge
sull'avanzamento dell'Armata
di mare già approvato in Senato

N.º 83.
Progetto di legge
adatto al servizio del Regno
e presentato dal Capitano della Marina
(da Marina)
nella tornata del 3 Giugno 1857

Dell'avanzamento dell'
Armata di mare

Una legge che regolasse lo avanzamento nell'armata di mare era tutt'ora con vivo desiderio aspettata dai militari dei diversi Corpi che la compongono. Né il governo del Re avrebbe sì lungo tempo atteso a formularne un progetto e a presentarlo alla sanzione del Parlamento, se, penetrato dalla sua importanza non avesse voluto che ne venissero da prima speculate e con severi studi meditate le disposizioni che dovevano informarla, onde riuscisse tale quale la natura dei servizi di uomini dedicati ad un ramo così difficile ed importante di No.º Servizio, dovea necessariamente richiedere.

Uomini esperti in tal materia furono infatti consultati, ne venne omesso di sottoporre il risultato degli studi loro all'esame del Congresso Permanente della Marina Militare. Finalmente fu compilato il progetto che io, d'ordine di S. M., ebbi l'onore di presentare nella tornata del 14 dello scorso Aprile alla Camera dei

Senatori. — Quello schema venne da loro
discusso e nella seduta di ieri, con lievi modi-
ficazioni più nella forma, che nella sostanza,
è approvato.

Ora io ho creduto o signori che
dovesse essere presso dell'opera il non
frapporre indugio a presentare pure
alle vostre deliberazioni quel progetto
imperocchè io ritengo essere nello
interesse del servizio, che una tal
legge — che per l'Esercito di terra
esiste già sin dal 1853, ed è com-
piutamente troppo necessario a quello
sullo stato degli Ufficiali, debba
esistere ormai anche per la Marina.
Tanto più che volgendo al suo termine
la presente sessione parlamentare,
era mestieri che rimanesse ancora
tanto di tempo da poter discutere
quel progetto eziandio.

Lo schema pertanto che io
l'onore di deporre sul banco della
presidenza, è in generale com'ebbi
già ad accennare nella relazione
fatta al Senato, improntato dei
principi che reggono la legge sull'
avanzamento dell'Esercito, ed ove
sene allontana non è se non in
quelle sole parti che dalla specia-
lità dei Servizi, dalla natura e
dall'indole dei corpi che costituiscono

M

2
L'annata di mare era richiesto.

Ed in vero si stabilisce che il tempo di servizio voluto per l'avanzamento debba essere trascorso sul mare: ed io lo ripeto o signori il Marinajo non si forma che fra le ricorde ed i pericoli di quell'elemento infido, ond'è che fra la gente di mare l'uomo che ha passato più giorni a bordo ed in navigazione, è tenuto in pregio maggiore.

L'anzianità ed il merito si ritengono pure come basi di avanzamento: mai Capitani di Corvette, i Capitani di Vascello, e gli Ufficiali Generali sono nominati al scelta come quelli che debbono essere di piena confidenza del governo.

Si lascia alla bassa forza adito alla superiore carriera: ai piloti si fa il beneficio di poter far passaggio nella categoria degli Ufficiali di Vascello: una via è aperta ai Capitani della Marina Mercantile pel conseguimento di un grado nella Marina Militare.

Tali o signori sono le disposizioni speciali introdotte nella

presente legge, o che più si allontanano da
quelle stabilite per l'Esercito di terra.

Allorquando ho presentato questo
progetto alla Camera dei Senatori, io ho
conchiuso che i principi che si cercò
informare in ogni sua parte la legge
sull'avanzamento nell'armata di ma-
re poteano compendiarsi: — tutelare
un importante servizio e regolare
con egue basi la carriera di un
Corpo benemerito qual'è quello
della Real Marina. — Io ho
soggiunto altresì che da essi prin-
cippi sperava non essermi allon-
tando. Il voto che piacque al
Senato di dare a quel progetto, deb-
be confermarmi in quella sentenza,
per lo chi più fidente lo presento
ora a questa Camera nella lusinga
che a voi pure lo signori pia-
cerà approvarlo, haonde di questo
solo vi prego, che in vista delle
ragioni più sopra esposte, voglia-
te dichiararlo d'urgenza.

Progetto del Ministero

Progetto della Commissione

Titolo 1°

Delle condizioni richieste per l'avanzamento

Articolo 1°

Nessuno potrà essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffici.

L'idoneità sarà accertata secondo le norme segnate da speciale regolamento, approvato con Decreto Reale.

Idem. al qui sotto

Articolo 2°

Nessuno potrà essere nominato timoniere se non avrà servito almeno sei mesi in qualità di marinaio di prima classe a bordo di una nave dello Stato.

Idem

Articolo 3°

Nessuno potrà essere nominato allievo pilota se, oltre all'età di diciassette anni compiuti, non conterà almeno un anno di servizio a bordo in qualità di marinaio di seconda classe, e se non avrà subiti con successo gli esami prescritti.

Idem

Articolo 4^o

Nessuno potrà essere nominato secondo nocchiere se non avrà servito almeno diciotto mesi a bordo di un bastimento dello Stato in qualità di timoniere

вотчинникъ 2-го класса
Платисъ алъ къ флоту
1851

Articolo 5^o

Nessuno potrà essere nominato nocchiere se non avrà servito almeno diciotto mesi in qualità di secondo nocchiere a bordo di una fregata o di una corvetta dello Stato.

idem

Articolo 6^o

Nessuno potrà essere nominato secondo pilota se, oltre l'esperimento degli esami, non avrà servito almeno diciotto mesi a bordo di bastimenti dello Stato in qualità di allievo pilota.

idem

I Capitani di Seconda Classe nella Marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di secondi piloti, purché ne dimostrino l'idoneità, previo esame nella marina mercantile prescritto da appositi regolamenti.

И капитаны 2-го класса в морской торговле могут быть приняты на службу в качестве 2-го пилота, когда они докажут свое умение, после экзамена в морской торговле, предписанного особыми правилами.

Articolo 7^o

I Marinai ed i padroni di Seconda Classe della marina mercantile, che

Art. 7.
И Морские, и капитаны 2-го класса в морской торговле

saranno incorporati per compiere all'obbligo del servizio ond'ottenere una patente di grado nella marina mercantile medesima, potranno essere nominati allievi piloti se aspirano al grado di Capitano di seconda classe o di padroni di prima e secondi piloti se aspirano a quello di prima classe

Articolo 8^o

In occorrenza di armamenti straordinari si procederà al numero dispari di timonieri, allievi piloti, secondi piloti ed altri con speciali disposizioni.

Articolo 9^o

Nessuno potrà essere nominato pilota di terza classe (subtenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni nel grado di secondo pilota, se non avrà subìto con successo gli esami voluti dai regolamenti, e non avrà raggiunto l'età di ventiquattro anni.

I Capitani di prima classe della marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di piloti di terza classe, con che facciano prova d'idoneità mediante i voluti esami.

saranno incorporati per compiere all'obbligo del servizio ond'ottenere una patente di grado nella marina mercantile medesima potranno, previo esame nella marina mercantile, preferite da appositi regolamenti, essere nominati allievi piloti se aspirano al grado di Capitano di seconda classe, o di padroni di prima, e secondi piloti se aspirano a quello di Capitano di prima classe

identico al qui sotto

idem

idem

Articolo 10^o

Nessuno potrà essere nominato pilota di seconda classe (Lieutenant) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni come pilota di terza classe.

Idem al qui sotto

Articolo 11.

Nessuno potrà essere nominato pilota di prima classe (Capitano) se non avrà servito almeno per due anni a bordo dei bastimenti dello Stato in qualità di pilota di seconda classe.

idem

Articolo 12.

Saranno nominati guardia marina di prima classe:

1.° Gli allievi della scuola di marina che avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal regolamento del detto istituto:

Ed in mancanza di questi,

2.° I piloti di terza classe;

3.° I Capitani di prima e di seconda classe della marina mercantile;

4.° I sott'ufficiali del corpo reale equipaggi.

Essi non dovranno però oltrepassare il venticinquesimo anno di età; dovranno riunire i requisiti voluti dai regolamenti; ed assoggettarsi a tutte le condizioni di esame richieste per gli allievi della regia scuola.

idem

Articolo 13.

Nessuno potrà essere nominato sottotenente di vascello se non avrà servito a bordo delle navi dello stato in qualità di guardia marina di prima classe per lo spazio di due anni almeno, e non avrà inoltre subito con successo l'esame voluto per gli ufficiali di tal grado.

I Capitani di prima classe della Marina mercantile che fossero richiesti a servire sui bastimenti dello stato, vi saranno annessi nella qualità di sottotenenti di vascello (ausiliari) ma non potranno ottenere l'effettività di questo grado se non avranno servito per due anni almeno a bordo dei suddetti bastimenti nella qualità di sottotenenti di vascello ausiliari, e subito l'esame portato dall'alinea precedente.

Idem al quindantesimo

Articolo 14.

Nessuno potrà essere nominato Luogotenente di vascello se non avrà servito per due anni in qualità di sottotenente di vascello a bordo dei bastimenti dello stato, e subito con successo il prescritto esame.

idem

Articolo 15.

Nessuno potrà essere nominato =

Idem

Progetto della Commissione

Idem al qui fuito

idem

art. 17

nessuno potrà essere promosso al grado di Capitano

Idem al qui fuito -

Art. 18

Nessuno potrà essere promosso

Progetto del Ministero

= Capitano di Corvetta se non avrà
servito almeno quattro anni nel
grado di Luogotenente di Vascello,
due dei quali imbarcato, ivi inclusi
sei mesi come ufficiale incaricato del
dettaglio a bordo di una fregata
o corvetta.

Articolo 16.

Nessuno potrà essere promosso
al grado di Capitano di fregata se
non avrà servito almeno tre anni
come Capitano di corvetta, diciotto
mesi dei quali imbarcato a bordo d'uno
dei bastimenti dello stato.

Articolo 17.

Nessuno potrà essere promosso al
grado di Capitano di Vascello se
non avrà servito due anni almeno
come Capitano di fregata, uno
dei quali imbarcato nella qualità
di Comandante di un bastimento
dello stato, e se non conterà quattro
anni di comando, a partire dal
grado di Luogotenente di
Vascello.

Articolo 18.

Nessuno potrà essere promosso

Progetto del Ministero

Progetto della Commissione

= a grado superiore di Capitano
di vascello se non avrà servito almeno
tre anni nel grado immediatamente
inferiore.

a grado superiore a quello al quale
come fu fatto

Articolo 19.

Il Capo di Stato Maggiore di un
armata navale, squadra o divisione,
sarà considerato come in comando
per la promozione al grado superiore.

mentre a qui fu fatto

Articolo 20.

Il tempo prescritto per passaggio da
un grado all'altro, e quello di servizio
a bordo, sarà ridotto di metà in tempo
di guerra.

idem

Articolo 21.

Non potrà essere derogato alle condizioni
di tempo e di servizio a bordo, prescritte
dagli articoli precedenti se non:

- 1^o Per azione segnalata debitamente
giustificata e posta all'ordine del giorno;
- 2^o Per impossibilità di procedere
altrimenti i posti vacanti in presenza
al nemico.

idem

Titolo 2^o

Del modo in cui ha luogo l'avanzamento

Articolo 22.

L'avanzamento al grado di sottotenente

idem

= Di vascello avrà luogo per concorso
d'isami.

Saranno chiamati a siffatto esame
i guardiani marina di prima classe
che si troveranno nelle condizioni
stabilite dall'art. 13. Della presente legge.

I sottotenenti di vascello ausiliari
in attività di servizio, i quali avranno
soddisfatto alle condizioni prescritte
dal secondo alinea dell'articolo medesimo
saranno ammessi a concorrervi
per conseguire l'effettività di tal grado.

Articolo 23.

I Luogotenenti di vascello saranno
nominati fra i sottotenenti di vascello.

In tempo di pace due terzi per anzianità
ed un terzo a scelta.

In tempo di guerra metà per
anzianità e metà a scelta.

I piloti di prima classe potranno
concorrere per la nomina al grado di
luogotenente di vascello sul numero
di quelli promossi a scelta.

Insensato al qui sotto.

Articolo 24.

I Capitani di corvetta saranno nominati
fra i luogotenenti di vascello di
prima classe, metà per anzianità
e metà a scelta in tempo di pace;
tutti a scelta in tempo di guerra.

idem

Articolo 25.

I Capitani di Squadra, i Capitani di Vascello e gli Ufficiali generali saranno nominati a scelta fra gli Ufficiali di grado immediatamente inferiore

idem ad qui contra

Titolo 3°

Sezione prima

Norme per l'arrangiamento della bassa forza, e degli Ufficiali applicati ai Servizi Speciali della Regia Marina.

Articolo 26.

I soldati Ufficiali cannonieri saranno nominati a scelta fra i gradi inferiori, purché abbiano subiti gli esami prescritti e continui, quelli del grado di Sergente, seimese, e gli altri del grado superiore, diciotto mesi di servizio a bordo dei bastimenti dello Stato.

idem

Articolo 27.

L'arrangiamento a gradi nella mastropa e nei meccanici avrà luogo a seconda dell'abilità e giusta le norme che saranno determinate per Decreti Reali.

idem

Articolo 28.

Gli allievi di maggioranza dovranno ~~esser sottoposti per almeno a~~

idem

= avere l'età di diciotto anni compiuti,
e contare un anno di servizio nel grado
inferiore.

4 Sott'ufficiali di maggioranza dovranno
aver servito per due anni almeno come
allievi di maggioranza.

Si gli uni che gli altri dovranno
far prova della loro capacità mediante
esperimento di esami.

Gli allievi e sott'ufficiali di maggioranza
potranno essere tratti dagli altri
Corpi e dalle amministrazioni della
Marina, purché abbiano il servizio come
sopra richiesto, e subiscano il prescritto
esame.

Articolo 29.

I sottotenenti per servizi speciali
della marina saranno tratti dai
sott'ufficiali dei Corpi della medesima *Idem* e qui *Costro*
in attività di servizio che abbiano due
anni almeno di grado e costino
idonei al servizio stesso.

L'avanzamento ai gradi superiori
sarà regolato secondo i stabilimenti per
gli ufficiali del 1° Esercito della legge
13. novembre 1853., titolo 1°.

Articolo 30

Gli ufficiali di maggioranza potranno *idem*

=anche essere tratti dagli ufficiali amministratori della marina, purché contino due anni di servizio nel proprio grado e sieno riconosciuti idonei.

Sezione Seconda

Norme speciali per l'avanzamento nel Battaglione
Reale Navale

Articolo 31.

Le condizioni per l'avanzamento nei diversi gradi del Battaglione Reale Navale, compresi quelli della truppa, saranno quelle stabilite dal titolo 1° della Legge 13. novembre 1853.

idem al qui sotto

Il modo con cui avrà luogo l'avanzamento medesimo è stabilito dai seguenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36.

Articolo 32.

I sottotenenti saranno tratti dai guardiamarina di 2.^a classe i quali preserissero per parte di questo corpo, anziché del Corpo Reale Equipaggi; e dai sott'ufficiali aventi non meno di due anni di grado nei corpi della Real Marina.

idem

Articolo 33.

L'avanzamento al grado di luogotenente avrà luogo tra i sottotenenti del Corpo per quattro quinti, secondo l'ordine di

idem

=anzianità, e per un quinto a scelta
in tempo di pace, un terzo a scelta e due
terzi per anzianità in tempo di guerra.

Articolo 34.

L'avanzamento al grado di capitano
sarà devoluta ai sottotenenti del corpo
nella proporzione di due terzi per
anzianità, ed un terzo a scelta in tempo
di pace, e metà a scelta in tempo
di guerra.

idem al qui contro

Articolo 35.

Gli ufficiali dei gradi superiori
potranno essere scelti fra i
Capitani dello stesso corpo.

idem

Articolo 36.

L'anzianità degli ufficiali
superiori del Battaglione Naval Vexari
concorrerà con quella dell'Esercito
di terra al quale potranno far
passaggio, e viceversa.

idem

Articolo 37.

Saranno finalmente applicati al
battaglione medesimo le disposizioni
generali prescritte per l'esercito di
terra al titolo 3^o della legge suddetta
13. novembre 1853.

idem

Sezione terza

Servizio Sedentario

Articolo 38.

Apparterranno al servizio sedentario
quando all'avanzamento

1° Lo Stato Maggiore dei porti;

2° Gli ufficiali comandanti locali fuori
del quadro di attività.

Apparterranno al resto come fuori

Articolo 39.

Al Comando dei porti di prima, seconda
e terza classe saranno chiamati ufficiali
Superiori dello Stato Maggiore della
Regia Marina.

Identico al qui fuori

Articolo 40.

Al Comando dei porti di quarta classe
ed alle cariche di luogotenente dei
porti saranno chiamati gli ufficiali
Subalterni, ed in mancanza di questi,
i sott'ufficiali, con esigibilità che gli
altri abbiano almeno quindici
anni di servizio.

idem

Articolo 41.

I Capitani e luogotenenti dei
porti potranno essere destinati
ad un posto e promossi ad un
grado superiore nel personale dei
porti, quando contino otto anni

idem

Di servizio nello stesso posto e grado.

Articolo 42.

Ai comandanti locali fuori quadro d'attività saranno chiamati gli ufficiali superiori dei Corpi della regia marina.

Potranno anche essere nominati a tali impieghi i luogotenenti di vascello ed i capitani degli altri Corpi della marina, i quali contino venti anni compiuti di servizio, compresi sui anni di grado.

identica al qui sotto

Articolo 43.

Gli ufficiali in servizio sedentario delle piazze assediato o bloccate saranno, durante questo tempo, considerati come in servizio attivo.

idem

Titolo II

Disposizioni Generali

Articolo 44.

L'anzianità del grado sarà determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, e a parità di data da quella del grado inferiore.

idem

Articolo 45.

Non computo dell'anzianità rispetto al diritto d'avanzamento sarà dedotto.

idem

atrop.

- 1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per l'effetto d'una sentenza o sospeso dalle funzioni in virtù della legge penale;
- 2° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito alla condanna.
- 3° Il tempo scorso in servizio sedentario, salvo il caso previsto dall'art. 48, secondo alinea;

4° Il tempo scorso in tal condizione che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, non sia considerato come servizio effettivo, o di aspettativa.

Il tempo scorso in aspettativa degli ufficiali collocati in detta categoria, in virtù della legge sullo stato degli ufficiali e del R. Decreto del 23. Luglio 1859, è computato per l'anzianità si e come è determinato dalla detta Legge.

Il tempo scorso in aspettativa, in riforma ed in altre categorie di ufficiali, collocati nelle medesime prima dell'emanazione di detti provvedimenti, è computato siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora vigenti.

Non sarà mai computato il servizio prestato ad una potenza estera.

Articolo 46.

Durante la prigionia di guerra gli ufficiali conserveranno i loro diritti d'anzianità per l'avanzamento.

Ne' casi previsti dal 9^o 1. dell' art. 21, potrà loro concedersi un avanzamento a scelta.

In nessun caso però potranno ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti, quando furono fatti prigionieri.

Idem al qui (altro)

Articolo 47.

L'avanzamento a scelta, sino al grado di Capitano di Corvetta e di maggiore inclusivamente, avrà luogo sulle liste di proposizione compilate a norma dei regolamenti.

idem

Articolo 48.

Il Governo potrà effettuare quelle traslocazioni che saranno richieste dall'interesse del servizio, quando anche ciò faccia eccezione al principio dell'avanzamento.

idem

Sarà facoltativo allo stesso Governo d'incaricare qualunque ufficiale in attività di servizio di prestare un servizio sedentario, ove ne

riconosca il bisogno, e di necessariamente
destinarlo poi al servizio d'attività,
secondo le circostanze.

Le traslocazioni e cambiamenti
devono eseguirsi secondo le norme
prescritte dal regolamento citato
all'articolo 1°.

Articolo 49.

Non potranno in verun caso
essere conceduti senza impiego,
gradi onorari o gradi superiori
all'impiego. Potrà soltanto in
occasione di giubilazione essere
accordato il grado immediatamente
superiore, purchè l'uffiziale abbia
per lo meno otto anni di servizio
effettivo nello stesso grado.

Destino al qu. posto.

Articolo 50.

Le promozioni degli ufficiali saranno
tutte pubblicate sul giornale ufficiale
del Regno.

Due

Sono abrogate le leggi ed i
regolamenti esistenti in quanto
sono contrari alla presente.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 2 Giugno — 1857

OGGETTO

Avanzamento dell' Armata di mare

Titolo primo

Delle condizioni richieste per l'avanzamento

Art. 1°

Nessuno potrà essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempire gli uffici.

L' idoneità sarà accertata secondo le norme seguenti da speciale regolamento, approvato con Decreto Reale.

Art. 2°

Nessuno potrà essere nominato Cimoliere se non avrà servito almeno sei mesi in qualità di Marinaro di prima classe a bordo di una nave dello Stato.

Art. 3°

Nessuno potrà essere nominato Allievo Piloto se, oltre all' età di diciassette anni compiuti, non conterà almeno un' anno di servizio a bordo in qualità di Marinaro di seconda classe, e se non avrà subiti con successo gli esami prescritti.

Art. 4°

Nessuno potrà essere nominato Secondo Nocchiere se non avrà servito almeno sei mesi a bordo di un bastimento dello Stato in qualità di Cimoliere.

Art. 5°

Nessuno potrà essere nominato Nocchiere se non avrà servito almeno diciotto mesi in qualità di Secondo Nocchiere a bordo di una fregata o di una corvetta dello Stato.

Clas. 6.º

Nessuno potrà essere nominato secondo Piloto se, oltre l'esperimento degli esami, non avrà servito almeno diciotto mesi a bordo di bastimenti dello Stato in qualità di allievo Piloto.

I Capitani di seconda classe nella marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di secondi Piloti, purché ne dimostri-
no l'idoneità, previo esame nella marina mercantile prescritto dai sopra-
sti regolamenti.

Clas. 7.º

I Marinai ed i Padroni di seconda classe della marina mercantile, che saranno i-
ncorporati per compiere all'obbligo del servizio onde ottenere una patente
di grado nella marina mercantile medesima, potranno essere nominati
allievi Piloti se aspirano al grado di Capitano di seconda classe o di Pa-
droni di primo, e secondi Piloti se aspirano a quello di primo classe.

Clas. 8.º

In occorrenza di armamenti straordinari si provvederà al numero necessario di Cimo-
nieri, Allievi Piloti, secondi Piloti ed altri con speciali disposizioni.

Clas. 9.º

Nessuno potrà essere nominato Piloto di terza classe (sottotenente) se non avrà servito a bo-
rdo dei bastimenti dello Stato almeno due anni nel grado di secondo Piloto,
se non avrà subito con successo gli esami voluti dai regolamenti, e non
avrà raggiunta l'età di ventiquattro anni.

I Capitani di prima classe della marina mercantile potranno ef-
fer essere ammessi al servizio in qualità di Piloti di terza classe, con che fac-
ciano prova d'idoneità mediante i voluti esami.

Clas. 10.º

Nessuno potrà essere nominato Piloto di seconda classe (Lieutenant) se non avrà servito
a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni come Piloto di terza clas-
se.

Clas. 11.º

Nessuno potrà essere nominato Piloto di prima classe (Capitano) se non avrà servito
almeno per due anni a bordo dei bastimenti dello Stato in qualità di li-
tente di seconda classe.

Clas. 12.º

Saranno nominati Guardia Marina di prima classe:

Gli allievi della scuola di Marina che avranno soddisfatto alle con-
dizioni prescritte dal regolamento del detto istituto: ed in mancanza di que-

I Piloti di terza classe,

I Capitani di prima e di seconda classe della marina mercantile,

I Sott'ufficiali del Corpo Reale Equipaggi.

Essi non dovranno però oltrepassare il venticinquesimo anno di età; dovranno riunire i requisiti voluti dai regolamenti, ed assoggettarsi a tutte le condizioni di esame richieste per gli allievi della Regia Scuola.

Clas. 13.º

Nessuno potrà essere nominato Sottotenente di Vascello se non avrà servito a bordo delle navi dello Stato in qualità di Guardia Marina di prima Classe per lo spazio di due anni almeno, e non avrà inoltre subito con successo l'esame voluto per gli Ufficiali di tal grado.

I Capitani di prima Classe della Marina mercantile, che fossero richiesti a servire sui bastimenti dello Stato, vi saranno ammessi nella qualità di Sottotenenti di Vascello (Ausiliari), ma non potranno ottenere l'effettività di questo grado se non avranno servito per due anni almeno a bordo dei suddetti bastimenti nella qualità di Sottotenenti di Vascello Ausiliari, e subito l'esame portato dall'alinea precedente.

Clas. 14.º

Nessuno potrà essere nominato Luogotenente di Vascello se non avrà servito per due anni in qualità di Sottotenente di Vascello a bordo dei bastimenti dello Stato, e subito inoltre con successo il prescritto esame.

Clas. 15.º

Nessuno potrà essere nominato Capitano di Corvetta se non avrà servito almeno quattro anni nel grado di Luogotenente di Vascello, due dei quali imbarcato, ivi inclusi sei mesi come Ufficiale incaricato del dettaglio a bordo di una fregata o Corvetta.

Clas. 16.º

Nessuno potrà essere promosso al grado di Capitano di fregata se non avrà servito almeno tre anni come Capitano di Corvetta, di otto mesi dei quali imbarcato a bordo d'uno dei bastimenti dello Stato.

Clas. 17.º

Nessuno potrà essere promosso al grado di Capitano di Vascello se non avrà servito due anni almeno come Capitano di Fregata, uno dei quali imbarcato nella qualità di Comandante di un bastimento dello Stato, e se non conterà quattro anni di Comando, a partire dal grado di Luogotenente di Vascello.

Clas. 18.º

Nessuno potrà essere promosso a grado superiore di Capitano di Vascello se non avrà servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Clas. 19.º

Il Capo di Stato Maggiore di un'armata navale, squadra o divisione sarà considerato

come in comando per la promozione al grado superiore.

Art. 20:

Il tempo prescritto per passaggio da un grado all'altro, e quello di servizio a bordo, sarà ridotto di metà in tempo di guerra.

Art. 21:

Non potrà essere derogato alle condizioni di tempo e di servizio a bordo, prescritte dagli articoli precedenti, se non

1° Per azione segnalata debitamente giustificata e posta all'ordine del giorno;

2° Per impossibilità di provvedere altrimenti i posti vacanti in presenza al nemico.

Titolo secondo

Del modo in cui ha luogo l'avanzamento.

Art. 22:

L'avanzamento al grado di sottotenente di Vascello avrà luogo per concorso d'esami.

Saranno chiamati a siffatto esame i Guardia-Marina di prima classe che si troveranno nelle condizioni stabilite dall'art. 13 della presente legge.

I sottotenenti di Vascello ausiliari in attività di servizio, i quali avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal secondo alinea dell'articolo medesimo, saranno ammessi a concorrervi per conseguire l'effettività di tal grado.

Art. 23:

I Luogotenenti di Vascello saranno nominati fra i Sottotenenti di Vascello;

In tempo di pace due terzi per anzianità ed un terzo a scelta.

In tempo di guerra metà per anzianità e metà a scelta.

I Piloti di prima classe potranno concorrere per la nomina al grado di Luogotenente di Vascello sul numero di quelli promossi a scelta.

Art. 24:

I Capitani di Corvetta saranno nominati fra i Luogotenenti di Vascello di prima classe, metà per anzianità e metà a scelta in tempo di pace; tutti a scelta in tempo di guerra.

Art. 25:

I Capitani di Freghata, i Capitani di Vascello, e gli Ufficiali generali saranno nominati a scelta fra gli Uffiziali di grado immediatamente inferiore.

Titolo terzo

Sezione prima

Norme per l'avanzamento della bassa forza e degli Ufficiali applicati ai servizi speciali della Regia Marina.

Art. 26:

I Sott' Ufficiali cannonieri saranno nominati a scelta fra i gradi inferiori, purchè abbiano subiti gli esami prescritti e contino, quelli del grado di sergente, sei mesi, e gli altri del grado superiore, diciotto mesi di servizio a bordo dei bastimenti dello Stato.

Art. 27:

L'avanzamento a gradi nella maestranza e nei meccanici avrà luogo a seconda della abilità e giusta le norme che saranno determinate per Decreto Reale.

Art. 28:

Gli allievi di maggioranza dovranno avere l'età di diciotto anni compiuti, e contare un'anno di servizio nel grado inferiore.

I Sott' Ufficiali di maggioranza dovranno aver servito per due anni almeno come allievi di maggioranza.

Si gli uni che gli altri dovranno far prova della loro capacità mediante esperimento di esami.

Gli allievi e Sott' Ufficiali di maggioranza potranno essere tratti dagli altri corpi e dalle amministrazioni della marina, purchè abbiano il servizio come sopra richiesto, e subiscano il prescritto esame.

Art. 29:

I Sottotenenti per i servizi speciali della marina saranno tratti dai Sott' Ufficiali dei corpi della medesima in attività di servizio che abbiano due anni almeno di grado, e contino idonei al servizio stesso.

L'avanzamento ai gradi successivi sarà regolato secondo è stabilito per gli Ufficiali del Regio Esercito dalla legge 13 Novembre 1855, titolo primo.

Art. 30:

Gli Ufficiali di maggioranza potranno anche essere tratti dagli Ufficiali amministrativi della Marina, purchè contino due anni di servizio nel proprio grado e sieno riconosciuti idonei.

Sezione seconda

Norme speciali per l'avanzamento nel Battaglione Real Navi

Art. 31°

Le condizioni per l'avanzamento nei diversi gradi del Battaglione Real Navi, compresi quelli della bassa forza, saranno quelle stabilite dal titolo primo della legge 13 Novembre 1853.

Il modo con cui avrà luogo l'avanzamento medesimo è stabilito dai seguenti articoli 32. 33. 34. 35 e 36.

Art. 32°

I Sottotenenti saranno tratti dai Guardia Marina di seconda classe, i quali preferiranno far parte di questo Corpo, anziché del Corpo Reale Equipaggi; e dai sotto Ufficiali aventi non meno di due anni di grado nei Corpi della Real Marina.

Art. 33°

L'avanzamento al grado di Luogotenente avrà luogo tra i sottotenenti del Corpo per quattro quinti secondo l'ordine d'anzianità e per un quinto a scelta in tempo di pace: un terzo a scelta e due terzi per anzianità in tempo di guerra.

Art. 34°

L'avanzamento al grado di Capitano sarà devoluto ai Luogotenenti del Corpo nella proporzione di due terzi per anzianità ed un terzo a scelta in tempo di pace; e metà a scelta in tempo di guerra.

Art. 35°

Gli Ufficiali dei gradi superiori potranno essere scelti fra i Capitani dello stesso Corpo.

Art. 36°

L'anzianità degli Ufficiali superiori del Battaglione Real Navi correrà con quella dell'esercito di terra al quale potranno far passaggio, e viceversa.

Art. 37°

Saranno finalmente applicate al Battaglione medesimo le disposizioni generali prescritte per l'esercito di terra al Titolo terzo della legge suddetta 13 Novembre 1853.

Sezione terza

Servizio Sedarario

Art. 38°

Apparterranno al servizio sedentario quanto all'avanzamento:

- 1.° Lo Stato Maggiore dei porti,
- 2.° Gli Ufficiali comandanti locali fuori del quadro di attività.

Art. 39:

Al Comando dei porti di 1.^a, 2.^a e 3.^a Classe saranno chiamati Ufficiali superiori dello Stato Maggiore della Regia Marina.

Art. 40:

Al Comando dei porti di 4.^a Classe ed alle cariche di Luogotenente dei porti, saranno chiamati gli Ufficiali subalterni, ed in mancanza di questi i sott'ufficiali, conchè, se gli uni che gli altri abbiano almeno quindici anni di servizio.

Art. 41:

I Capitani e Luogotenenti dei porti potranno essere destinati ad un posto e promossi ad un grado superiore nel personale dei porti quando contino otto anni di servizio nello stesso posto e grado.

Art. 42:

Ai Comandi locali fuori quadro d'attività saranno chiamati gli Ufficiali superiori dei Corpi della Regia Marina.

Potranno anche essere nominati a tali impieghi i Luogotenenti di Vascello ed i Capitani degli altri Corpi della marina, i quali contino venti anni compiuti di servizio, compresi sei anni di grado.

Art. 43:

Gli Ufficiali in servizio sedentario delle piazze, aspediate o bloccate saranno, durante questo tempo, considerati come in servizio attivo.

Titolo quarto

Disposizioni generali

Art. 44:

L'anzianità del grado sarà determinata dalla data del Decreto di nomina ad esso grado, e a parità di data da quella del grado inferiore.

Art. 45:

Nel computo dell'anzianità rispetto al diritto d'avanzamento sarà dedotto:

- 1.^o Il tempo durante il quale l'Ufficiale sia stato detenuto per l'effetto d'inaspettanza o sospeso dalle funzioni in virtù della legge penale.
- 2.^o Il tempo della detenzione inaspettativa di giudizio seguito da condanna.
- 3.^o Il tempo scorso in servizio sedentario salvo il caso previsto dallo art. 48 secondo alinea.
- 4.^o Il tempo scorso in tal condizione che a tenore della legge sullo stato degli Ufficiali non sia considerato come servizio effettivo né di aspettativa.

Il tempo scorso in aspettativa dagli Ufficiali collocati in detta categoria in virtù della legge sullo stato degli Ufficiali o del Regio Decreto del 25 Luglio 1849, è computato per l'anzianità, sì e come è determinato dalla detta legge.

Il tempo scorso in aspettativa, in riforma od in altre categorie da Ufficiali collocati nelle medesime prima dell'emanazione di detti provvedimenti, è computato siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora vigenti.

Non sarà mai computato il servizio prestato ad una potenza estera.

Art. 46.

Durante la prigionia di guerra gli Ufficiali conserveranno i loro diritti d'anzianità per l'avanzamento.

Nel caso previsto dal N. 1, dell'art. 21 potrà loro concedersi un avanzamento a scelta.

In nessun caso però potranno ottenere, rientrando al servizio effettivo se non il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti, quando furono fatti prigionieri.

Art. 47.

L'avanzamento a scelta sino al grado di Capitano di Corvetta e di Maggiore inclusivamente avrà luogo sulle liste di proposizione compilate a norma dei regolamenti.

Art. 48.

Il Governo potrà effettuare quelle traslocazioni che saranno richieste dall'interesse del servizio quando anche ciò faccia eccezione al principio dell'avanzamento.

Sarà facoltativo allo stesso Governo d'incaricare qualunque Ufficiale in attività di servizio di prestare un servizio sedentario ove ne riconosca il bisogno, e di nuovamente destinarlo poi al servizio di attività, secondo le circostanze.

Tali traslocazioni e cambiamenti devono eseguirsi secondo le norme prescritte dal regolamento citato all'art. 1.

Art. 49.

Non potranno in verun caso essere conceduti gradi senza impiego, gradi onorari, o gradi superiori all'impiego. Potrà soltanto in occasione di giubilazione essere accordato il grado immediatamente superiore purchè l'Ufficiale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nello stesso grado.

Art. 50.

Le promozioni degli Ufficiali saranno tutte pubblicate sul giornale Ufficiale del Regno.

Art. 51.

Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti in quanto sono contrari alla presente.

Corino addì 4 Giugno 1857

Il Presidente del Senato del Regno
C. Affari